



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BENCINI e Maurizio ROMANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2016

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deduzione degli oneri sostenuti dal contribuente

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riformare il sistema delle deduzioni e detrazioni fiscali, come definito dalla vigente legislazione in materia di imposte sui redditi, facendo salve alcune spese, quali, ad esempio, carichi di famiglia e spese sanitarie. Si vuole, cioè, rendere deducibili tutte le categorie di oneri e spese, introducendosi il caso detto «conflitto di interesse» fra il fornitore di beni e servizi e l'utilizzatore dei medesimi; quest'ultimo avrà, infatti, un notevole vantaggio a pretendere il rilascio di ricevute e fatture attestanti il reale corrispettivo pagato.

Il provvedimento proposto mira ad agevolare e semplificare gli adempimenti del contribuente, peraltro riconoscendo gli la deducibilità al 50 per cento degli oneri e spese sostenuti in corso d'anno, in luogo delle percentuali di deducibilità e detraibilità attualmente fissati dalla vigente normativa in materia di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917, nelle varie percentuali a seconda della natura della

spesa sostenuta. L'abrogazione dell'articolo 15 reintroduce la certezza dell'applicazione delle detrazioni liberando il contribuente dal cervellotico onere di districarsi in una elencazione infinita di spese interamente o parzialmente deducibili con limiti e franchigie differenti.

Rimangono vigenti, come attualmente determinate dal citato testo unico, le detrazioni per carichi di famiglia e quelle in favore dei lavoratori dipendenti.

Rimangono, altresì, vigenti le detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e, trattandosi di spese su beni durevoli, si conferma il riparto in più annualità, ma riducendosi il periodo da 10 a 5 anni.

Inoltre, il provvedimento prevede che il Governo effettui annualmente una ricognizione delle maggiori entrate e la loro assegnazione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oneri e spese deducibili)

1. L'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Oneri deducibili)* - Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, gli oneri e le spese sostenuti dal contribuente in ciascun anno per la metà del loro ammontare».

Art. 2.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 15 e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono abrogati.

Art. 3.

(Ripartizione della detrazione)

1. Il comma 7 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«7. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo riferiti all'anno in cui la spesa è sostenuta e a quelli successivi».

Art. 4.

(Revisione annuale degli oneri e delle spese)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, accerta le maggiori entrate derivanti dal nuovo sistema tributario di cui all'articolo 1 e ne determina l'assegnazione al fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 5.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge hanno effetto a decorrere dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.